

**Direzione:** CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

**Area:** COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G06422 **del** 29/05/2024

**Proposta n.** 19535 **del** 24/05/2024

**Oggetto:**

L.R. n. 24/2019. R.R. 20/2020, così come modificato dal R.R. n. 16/2022. Elenco aggiornato degli Archivi e dei Sistemi integrati a prevalenza archivistica inseriti nell' O.A.R. 2024.

OGGETTO: L.R. n. 24/2019. R.R. 20/2020, così come modificato dal R.R. n. 16/2022. Elenco aggiornato degli Archivi e dei Sistemi integrati a prevalenza archivistica inseriti nell' O.A.R. 2024.

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA  
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. e ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 13 dell'11 gennaio 2024 con cui è stato conferito al dott. Luca Fegatelli, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile”;
- l'atto di organizzazione del 24 aprile 2024, n. G04871 concernente il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Comunicazione e promozione dei servizi culturali” della Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” al dott. Roberto Ottaviani;

VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche e integrazioni; e, segnatamente:

1. l'art. 24, il quale recita che l'Organizzazione Archivistica Regionale è costituita da:
  - a) archivi storici di enti locali;
  - b) archivi storici della Regione e di aziende o enti regionali;
  - c) archivi storici di privati oggetto di esplicita dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004, di cui sia consentita, anche su appuntamento, la pubblica fruizione;
  - d) sistemi archivistici.

VISTO il regolamento regionale dell'8 luglio 2020 n. 20 recante “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n.24, (Disposizioni in materia di servizi culturali e di valorizzazione culturale)” - così come modificato dal

regolamento regionale del 3 novembre 2022, n. 16, ed in particolare quanto stabilito dai seguenti articoli:

- Art. 4 (Requisiti e criteri per l'inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell'O.B.R., nell'O.M.R. o nell'O.A.R.) e segnatamente al comma 1 "I servizi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, in forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali e dei servizi culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di sostegno indicate nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi, devono essere inseriti nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14, 17 e 24 della medesima legge regionale.”;

- Art. 5 (Modalità per l'inserimento nell'O.B.R., nell'O.M.R. e nell'O.A.R. e relativo aggiornamento) e segnatamente ai:

- comma 1 “Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali indicati al comma 1 dell'articolo 4, o il soggetto capofila nel caso di sistemi, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo, possono presentare domanda di inserimento nell'O.B.R., nell'O.M.R. o nell'O.A.R. dal 15 novembre al 15 dicembre di ogni anno. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.”;

- comma 2 “L'inserimento di cui al comma 1 ha efficacia fino all'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'articolo 6. Ogni iscritto ha l'onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l'eventuale variazione di uno o più dei requisiti, raccomandazioni o obiettivi di miglioramento, o delle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, nonché degli altri dati già comunicati all'atto dell'inserimento. La direzione cultura può procedere d'ufficio, in ogni momento, a richiedere ai servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali la conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'inserimento. La conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'inserimento sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti negli strumenti di programmazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale”;

- comma 7 “Con determinazione del direttore cultura sono approvate le risultanze dell'istruttoria compiuta, con indicazione delle domande inammissibili, di quelle respinte, di quelle accolte e delle organizzazioni regionali aggiornate”;

- Art. 6 (Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e revoca) comma 1 “La perdita, successivamente all'inserimento nella rispettiva organizzazione regionale, anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più requisiti non obbligatori o raccomandazioni od obiettivi di miglioramento, o di una delle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, comportanti il venir meno della soglia minima di punteggio indicata al comma 6 dell'articolo 4, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta l'esclusione dall'organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito”;

- Art. 7 (Inserimento dei sistemi integrati nell'O.B.R., nell'O.M.R. o nell'O.A.R.) comma 3 “Al fine di cui al comma 2, l'inserimento in O.B.R., O.M.R. od O.A.R. è disposto, su istanza del soggetto capofila del sistema integrato, nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato 11, all'interno dell'organizzazione regionale collegata ai servizi culturali prevalenti nel sistema integrato, nonché dei criteri e delle modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento”;

VISTA la determinazione dirigenziale del 26 maggio 2023, n. G07284, che approva l'Organizzazione Archivistica Regionale O.A.R. aggiornata per l'anno 2023;

VISTA la determinazione del 13.11.2023, n. G14948, recante “L.R. n. 24/2019. R.R. 20/2020, così come modificato dal R.R. n. 16/2022. Apertura degli accreditamenti 2024 per l’inserimento dei servizi culturali nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R., nell’Organizzazione Museale Regionale - O.M.R. e nell’Organizzazione Archivistica Regionale - O.A.R.”, la quale ha disposto che, ai sensi del R.R. 20/20, la piattaforma informatica appositamente dedicata agli accreditamenti sarebbe stata accessibile per l’inserimento delle istanze dalle ore 12.00.00 di mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 16.00.00 di venerdì 15 dicembre 2023 collegandosi direttamente all’indirizzo <https://cugban.regione.lazio.it/bandiavvisi>, con garanzia di risoluzione di problematiche tecniche eventualmente occorse fino alle ore 16:00 di mercoledì 13 dicembre 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che nel suindicato intervallo temporale sono pervenute presso la Struttura competente in materia di servizi culturali, individuata presso la Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari opportunità, Servizio civile, complessive n. 9 (nove) domande di nuovo accreditamento come archivi storici per l’O.A.R. del corrente anno, come di seguito enumerate:

	<b>ID istanza</b>	<b>Numero protocollo</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>Denominazione Archivio</b>	<b>Comune Sede Archivio</b>	<b>Provincia/Città Metr.</b>
1.	406	1428577 del 09.12.2023	Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo	Archivio Storico Diocesano	Sora	FR
2.	434	1459659 del 15.12.2023	Diocesi di Civita Castellana	Archivio Storico Diocesano	Nepi (sede centrale)/Orte (sede distaccata)	VT
3.	435	1413484 del 05.12.2023	Giacomo Tutinelli	Compendio Archivistico Famiglia Tutinelli	Atina	FR
4.	457	1455079 del 14.12.2023	Comune di Colferro	Archivio del Centro di Documentazione e Archivio Storico Comunale	Colferro	RM
5.	458	1452273 del 14.12.2023	Università Agraria di Tarquinia	Archivio Storico dell’Università Agraria di Tarquinia	Tarquinia	VT
6.	466	1446091 del 13.12.2023	Comune di Sora	Archivio Storico Comunale	Sora	FR
7.	469	1457066 del 14.12.2023	Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro ETS	Archivio Storico Don Luigi Di Liegro	Roma	RM
8.	478	1448348 del 13.12.2023	Comune di Tarquinia	Archivio Storico Comunale	Tarquinia	VT

9.	507	1459776 del 15.12.2023	Comune di Ponzano Romano	Archivio Storico Comunale	Ponzano Romano	RM
----	-----	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	----

VISTI i seguenti preavvisi di rigetto adottati giusto art. 10 bis della L. 241/1990, ritualmente notificati agli istanti a mezzo PEC nelle ipotesi di difetto di uno o più requisiti obbligatori ai fini dell'accreditamento in esame e con cui si concedevano 10 (dieci) giorni solari al fine di presentare per iscritto memorie o osservazioni:

- 1) (Comune di Tarquinia, Archivio Storico Comunale): prot. Reg. n. 263714 del 26 febbraio 2024;
- 2) (Università Agraria di Tarquinia, Archivio Storico dell'Università Agraria di Tarquinia): prot. Reg. n. 263809 del 26 febbraio 2024;
- 3) (Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro ETS, Archivio Storico Don Luigi Di Liegro): prot. Reg. n. 263663 del 26 febbraio 2024;

VISTI, altresì, i seguenti riscontri, pervenuti a mezzo PEC entro il termine suindicato, con i quali gli interessati hanno replicato ai correlati preavvisi, allegando memorie o osservazioni:

- 1) (Università Agraria di Tarquinia, Archivio Storico dell'Università Agraria di Tarquinia): prot. Reg. n. 314483 del 6 marzo 2024.

CONSIDERATO che, alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotta, l'istanza afferente all' Archivio Storico dell'Università Agraria di Tarquinia si può intendere favorevolmente accolta;

PRESO ATTO altresì che l'Archivio Storico Comunale di Tarquinia risulta già accreditato nell'elenco regionale O.A.R. (Organizzazione Archivistica Regionale) dell'anno 2023 e che pertanto la nuova istanza di accreditamento di cui all'ID 478, prot. 1448348 del 13.12.2023 deve ritenersi inammissibile ad ogni effetto, a norma del sopra richiamato articolo 5, comma 2 del regolamento regionale 20/2020, senza pregiudizio della conservazione dell'iscrizione in O.A.R. da parte dell'Archivio in esame;

DATO ATTO, inoltre, che in fase di istruttoria della suddetta istanza è stata rilevata la carenza di un requisito obbligatorio in capo all'Archivio in oggetto, e che contestualmente alla notifica del suindicato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990, con nota di cui al prot. Reg. n. 263714 del 26 febbraio 2024, è stato concesso apposito termine pari a 60 (sessanta) giorni per integrare il requisito mancante, pena la cancellazione dall'O.A.R. con conseguente impossibilità di richiedere un nuovo inserimento finché non fossero trascorsi 2 (due) anni dall'esclusione stessa a norma dell' articolo 6, comma 4 del regolamento regionale n. 20/2020;

CONSIDERATO che con nota di cui al prot. Reg. in ingresso n. 0521502 del 17 aprile 2024 il suddetto Comune ha comunicato di aver provveduto a sanare il requisito mancante, e che pertanto l'Archivio in discorso può ancora utilmente conservare la propria iscrizione in O.A.R.;

CONSIDERATO che in assenza di nuove istanze per i Sistemi archivistici e Sistemi integrati a prevalenza archivistica si è proceduto alla verifica dei Sistemi precedentemente accreditati in base a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento;

PRESO ATTO che tutta la documentazione è archiviata nel repository dedicato agli accreditamenti dei servizi culturali per l'anno 2024 della piattaforma informatica <https://serviziculturali.regione.lazio.it/bandiavvisi/#/LogIn> e parte della stessa documentazione è stata ricevuta/inviata anche tramite il sistema di dematerializzazione e semplificazione amministrativa della Regione Lazio (PROSA);

CONSIDERATO che, dagli esiti dell'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024, risulta quanto segue:

- istanze pervenute ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024:  
n. 9 Archivi come dettagliati nella tabella sopra riportata, n. 0 Sistemi Archivistici per l'inserimento nell'O.A.R. e n. 0 Sistemi Integrati a prevalenza archivistica hanno presentato domanda per l'inserimento all'interno dell'organizzazione regionale collegata ai servizi culturali prevalenti nel sistema integrato (O.A.R., O.B.R. e O.M.R.) ai sensi del sopra richiamato art.7 del Regolamento;
- istanze accolte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024 poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge regionale 24/2019 e dal *Regolamento* come dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:  
n. 7 Archivi;
- istanze respinte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. 2024, per carenza di uno o più requisiti previsti dalla Legge regionale 24/2019 e dal *Regolamento*, per riscontro non pervenuto nei termini assegnati o non sufficiente, come dettagliato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:  
n. 2 Archivi;
- elenco aggiornato degli Archivi e dei Sistemi integrati a prevalenza archivistica inseriti nell'O.A.R. 2024.  
n. 67 Archivi  
n. 1 Sistemi integrati a prevalenza archivistica

RITENUTO necessario da parte dell'Area "Comunicazione e promozione dei servizi culturali", ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Regolamento sopra richiamato, procedere all'approvazione dei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A: istanze accolte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024;
- Allegato B: istanze respinte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024 con le motivazioni indicate;
- Allegato C: elenco aggiornato degli Archivi e dei Sistemi integrati a prevalenza archivistica inseriti nell' O.A.R. 2024;

## DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:

- procedere all'approvazione dei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - Allegato A: istanze accolte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024;
  - Allegato B: istanze respinte ai fini dell'inserimento nell'O.A.R. per l'anno 2024 con le motivazioni indicate;
  - Allegato C: elenco aggiornato degli Archivi e dei Sistemi integrati a prevalenza archivistica inseriti nell' O.A.R. 2024.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge e sul sito istituzionale della Regione Lazio, portale Cultura (<https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura>).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore  
*dott. Luca Fegatelli*